



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

Ordinanza N. 92
Data di registrazione 10/03/2025

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO PER PREVENIRE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE SERALE E NOTTURNA E IL CONSEGUENTE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA DAL 15 MARZO 2025 AL 15 APRILE 2025.

POLIZIA LOCALE

Considerato che ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dall'art. 35/ter della legge n° 132 del 01/12/2018, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti al fine di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città;

Tenuto presente che è pervenuta da parte di diversi cittadini la richiesta di emettere l' Ordinanza restrittiva al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini;

Considerato che, in prossimità degli esercizi di vendita/somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici H24, con conseguente consumo in loco delle stesse, si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, determinando anche situazioni di abbandono, in luoghi pubblici di bottiglie di vetro e altri oggetti, con compromissione del decoro urbano, della vivibilità cittadina e della sicurezza;

Sentite le Forze di Polizia presenti sul territorio in relazione agli interventi loro richiesti relativamente alle adiacenze di tali attività commerciali, al cui esito risulta opportuno rimodulare gli orari di apertura dei distributori automatici, consentendo la vendita solo dalle ore 6:00 alle 23:30 sperimentale al fine di garantire la tutela della tranquillità e del riposo delle persone;

Considerato che, non sono venute meno le condizioni che hanno portato all'emanazione delle Ordinanze n° 100/2024, n° 170/2024, n° 209/2024, n° 265/2024, n° 364/2024, n° 399/2024, n° 451/2024, n° 516/2024, n° 603/2024, n° 3/2025, N° 34/2025;

Ritenuto pertanto di dover privilegiare il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, al fine di evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della tranquillità delle persone;

Dato atto, che in relazione alla vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, l'art. 14 bis della legge n° 125/2001, prevede comunque una specifica ipotesi di violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche in orario notturno (dalle ore 24:00 alle ore 07:00) attraverso distributori automatici e perciò, implicitamente ammettendola in generale soltanto in orario diurno;

Visto quanto previsto nell'art. 7 della legge n° 241 del 07 agosto 1990, ritenuto necessario per le motivazioni illustrate **Ordinare la chiusura dalle ore 23.30 alle ore 06.00** degli esercizi di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Visti inoltre -l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del D. Lgs. 267/2000; -la legge 241/1990; -la legge 689/1981; -gli articoli 103 e 108 della L.R. 6/2010;

Visti inoltre:

- la legge 241/1990;
- la legge 689/1981;
- il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs 267/2000 in materia di attribuzione del Sindaco delle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
- Visto il D.M. di attuazione del c. 4 del citato art. 54, come modificato dal D.L. n° 92/2008 convertito con Legge n° 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica";
- gli articoli 103 e 108 della LR 6/2010;
- visto lo statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi del Comune di Crema;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica:

1) È fatto obbligo di chiusura **dalle ore 23:30 ore 06.00** dei distributori automatici del settore alimentare o misto siti nel territorio Comunale di Crema per il periodo dal **15 MARZO 2025 al 15 APRILE 2025**;

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis e dell'art. 7 bis 1 del D.Lgs n° 267/2000, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 ad € 5.000**.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12/c. 1 del D.L. n° 14 del 20/02/2017, come convertito con modificazioni dalla legge n° 48 del 18/04/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell' art. 100 del TULPS R.D. n° 773 del 18/05/1931;

L'amministrazione avvisa i titolari delle suddette attività che, al fine di evitare il rideterminarsi di situazioni pregiudizievoli per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, alla scadenza della presente Ordinanza, si riserva di adottare analoga Ordinanza di limitazione degli orari di vendita, per un ulteriore periodo temporale stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, sempre per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Il Responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. è il Comandante della Polizia Locale di Crema Dott. Dario Boriani.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Il presente provvedimento ordinatorio è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio online.

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Le forze dell'ordine sono incaricate di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dal **15 MARZO 2025 al 15 APRILE 2025**.

Il Sindaco
Fabio Bergamaschi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)